

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SERVELLO, MACERATINI, CUSIMANO,
SPECCHIA, PORCARI, BEVILACQUA, PACE e MARTELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 1996

Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sugli eventi bellici e post-bellici e sulle cause della mancata individuazione o del mancato perseguimento dei responsabili di eccidi, massacri, stermini e delle stragi di pulizia etnica e/o politica

ONOREVOLI SENATORI. - Si è sentito molto parlare, dopo la fine della guerra, degli indicibili orrori vissuti dagli internati nei campi di concentramento nazisti e degli eccidi che furono colà perpetrati, specialmente ai danni degli ebrei e, più di recente, è stato tolto un velo che durava da decenni: finalmente un tribunale italiano ha iniziato ad occuparsi degli eccidi delle foibe titine considerando quelle stragi come un elemento centrale di un piano di pulizia etnica contro gli italiani.

Dopo il capitolo delle foibe si va già aprendo quello dei campi di prigionia allestiti in Italia dagli alleati, mentre prendono sempre più corpo racconti di avvenimenti consumati in violazione della Convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra ed in dispregio dell'inalienabile diritto alla tutela della dignità umana dei singoli soggetti.

Le motivazioni del Tribunale dell'Aja, per l'arresto dei *leaders* serbi, Karadzic e Mladic, configuranti il genocidio e la pulizia etnica, delincono quanto già accaduto dal 1943 al 1947 nella Venezia Giulia e in Dalmazia contro gli italiani.

Il Tribunale del riesame di Roma, occupandosi degli eccidi delle foibe titine, nel non escludere a priori il delitto di genocidio è ricorso a tale configurazione per poter punire i responsabili di delitti tanto atroci, i più gravi previsti dalla nostra legge penale.

In precedenza, nel 1990, il dibattito suscitato dall'ex deputato comunista Otello Montanari aveva portato in luce angoli bui delle vicende partigiane nel «triangolo della morte» emiliano, dal 1945 al 1947.

Allora, come ora, i declamati tentativi di «revisione storica» si sono risolti in polemica politica che vede prevalere le ragioni dell'ideologia sulla storia.

Si è ravvisata pertanto la necessità di fare chiarezza su tali eventi al fine di dare agli

storici i mezzi necessari alla comprensione dell'accaduto.

La prevista istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta (bicamerale) è volta a realizzare completi e rigorosi accertamenti (sottraendoli alla propaganda di parte ed alle schematizzazioni sin qui usate ed abusate) fondati sul patrimonio dei valori primari della Carta costituzionale.

In un momento, come l'attuale, che vive il sussulto di focolai di minacciata indipendenza per alcune regioni, il recupero e la consapevolezza della propria «memoria storica» sono destinati a fungere da elemento riequilibratore ed aggregante di una identità collettiva nazionale. Se per davvero la secessione viene vissuta come mito positivo, anzichè come aberrazione antistorica, è innanzi tutto sul piano dei valori che va data una risposta: vanno riscoperte le radici della nostra identità di popolo e di Nazione; vanno rinverdate le motivazioni storiche e culturali che ci fanno essere comunità nazionale, a partire dai capitoli più dolorosi e fin qui rimossi dalla nostra storia recente.

Inoltre, eventi come quelli richiamati non devono essere sommersi da irrisconoscenza oblio, ma ricordati con vibrante e concorde emozione capace di inondare gli animi e di suscitare risonanze accorate per l'olocausto di caduti che si mostrarono degnissima parte di quella comunità (la Patria) di tutte le anime che espressero nei secoli la realtà che si chiama Italia.

Pertanto l'Italia, il suo Parlamento, non devono dimenticare ma pretendere giustizia: non solo per costruire il proprio avvenire ma anche a perenne monito per ogni forma di barbarie ed a testimonianza di una riconfermata volontà di pace e di convivenza pacifica dei popoli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una commissione d'inchiesta per accertare:

a) gli eventi bellici e post-bellici e le motivazioni configuranti: crimini contro l'umanità, ingiustificabili infrazioni della giustizia civile e militare ed offese alla dignità della persona;

b) le cause della mancata individuazione o del mancato perseguimento dei responsabili di eccidi, massacri, stermini e delle stragi di pulizia etnica e/o politica;

c) i mandanti e gli esecutori dei crimini di cui ai punti *a)* e *b)* nonché degli eventuali depistaggi operati da organi o apparati dello Stato, sottesi al punto *b)*;

d) ogni elemento utile ai fini della presente legge, fondato sul patrimonio documentale disponibile o di nuova e certa acquisizione;

e) informazioni o elementi aggiuntivi che possono integrare conoscenze già acquisite.

Art. 2.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi di ogni mezzo ed istituto procedurale penale, civile, amministrativo e militare.

2. Per gli accertamenti al di fuori dei confini della Repubblica la Commissione d'inchiesta si avvale della piena disponibilità del Ministero degli affari esteri, del suo personale e delle sue strutture nei limiti della legislazione di ciascuno Stato.

3. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione conclusiva. Se nelle conclusioni dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.

5. Entro il termine di cui al comma 3, la Commissione deve presentare al Parlamento la relazione, o le relazioni, sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti di cui all'articolo 1 e, a maggioranza dei suoi componenti, deliberare la pubblicazione degli atti dell'inchiesta.

6. Il Presidente della Commissione, ogni sei mesi dall'insediamento, deve presentare al Parlamento una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il Presidente della Commissione è scelto, di comune accordo, dai Presidenti delle due Camere, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

4. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, elegge, nel suo seno, due Vice Presidenti e due Segretari, con voto limitato ad uno.

5. Il componente della Commissione che ritiene d'essere interessato alla natura dell'inchiesta, direttamente o per interposti rapporti ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei suoi componenti, delibera sull'esistenza dell'in-

compatibilità. Il componente per il quale è accertata l'incompatibilità, anche su segnalazione di terzi, viene sostituito con la procedura di cui al comma 1.

6. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

7. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.

8. I lavori della Commissione sono raccolti a verbale dagli stenografi che possono avvalersi del sussidio di apparecchi di registrazione. I verbali e le registrazioni fanno parte degli atti dell'inchiesta.

Art. 4.

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Di fronte alla Commissione di inchiesta non possono essere eccepiti i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 5.

1. La Commissione può chiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 307 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 307 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Qualora gli atti o i documenti richiesti siano stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte di commissioni d'in-

chiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione istituita con la presente legge.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase istruttoria.

Art. 6.

1. I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le disposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta in svolgimento, salvo che per il fatto specifico siano previste pene più gravi.

Art. 7.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un Regolamento interno approvato dalla Commissione, a maggioranza di due terzi dei componenti, prima dell'avvio del procedimento d'inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica dei testi in esame, prima dell'approvazione.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

Art. 8.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie, previa verifica della compatibilità dei costi con le Presidenze delle due Camere.

Art. 9.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

